

Verona, 29 settembre 2016

FOCUS

Invalidita' della notificazione e sanabilita'

A cura di Paolo Cagliari

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Con quattro recenti sentenze, pronunciate a breve distanza l'una dall'altra, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato importanti principi in tema di notificazione di atti giudiziari.

1. Nullità e inesistenza della notificazione.

Con la pronuncia n. 14916 del 20 luglio 2016, è stato individuato il discrimine tra nullità e inesistenza della notifica.

Partendo dal dato normativo e, dunque, dagli artt. 160 (che, rubricato “Nullità della notificazione”, stabilisce che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”) e 156 c.p.c. (a mente del quale “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”), i giudici di legittimità hanno osservato che, in tema di notificazione (come, più in generale, in relazione agli atti processuali), la legge non contempla la categoria della inesistenza, sicché essa deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, ossia confinata a ipotesi talmente radicali da non essere nemmeno stata presa in considerazione dal legislatore (essendo ovvio che non vi è interesse a disciplinare gli effetti di ciò che non esiste).

L'inesistenza, in altre parole, non può essere considerata un vizio dell'atto più grave della nullità, ma una categoria nella quale ricomprendere ciò che non può nemmeno essere considerato un atto e, dunque, i casi nei quali vi è totale mancanza materiale dell'atto o un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto.

Atteso che la notificazione costituisce una sequenza di atti integranti un procedimento articolato in fasi, il cui scopo è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, riveste fondamentale importanza, per le Sezioni Unite, il principio recato dal comma 3 dell'art. 156 c.p.c., stando al quale il raggiungimento dello scopo dell'atto impedisce di predicarne la nullità, con la conseguenza che, laddove vi sia un atto riconoscibile come notificazione, qualunque vizio a esso attinente deve, giocoforza, ricadere nell'ambito della nullità.

Perché ciò avvenga, è necessario, secondo quanto precisato dalla sentenza, che vi siano i seguenti elementi costitutivi imprescindibili:

- un'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
- una fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita, di modo che restano esclusi soltanto i casi nei quali l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente e la notifica debba, in questo modo, reputarsi meramente tentata, ma non compiuta (e, quindi, in definitiva, omessa).

Poiché la presenza di detti requisiti (che la Corte di cassazione definisce “strutturali”) va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione, essendo sufficienti a integrarne la fattispecie legale minima e rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge, solamente la loro mancanza può dare luogo all'inesistenza della notificazione, mentre i vizi attinenti a tali elementi strutturali (per esempio, la mancanza di collegamento o di riferimento tra il luogo della consegna dell'atto e il destinatario), comunque presenti, comportano la mera nullità, sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione dell'intimato (anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio) o la rinnovazione dell'atto (spontanea o su ordine del giudice).

Sempre in tema di invalidità della notificazione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, hanno affermando il principio per cui la mancanza, nella copia dell'atto di

impugnazione notificato, di alcune pagine non determina l'inammissibilità del gravame, ma costituisce un vizio di notifica dell'atto, sanabile con efficacia *ex tunc* vuoi mediante la notificazione di una nuova copia integrale dello stesso, su iniziativa della parte o entro un termine fissato dal giudice, vuoi per effetto della costituzione in giudizio della controparte (fatta salva la possibilità, in tale ipotesi, che venga concesso un termine per l'integrazione delle difese).

La Corte di cassazione ha, infatti, evidenziato che il codice di rito non fornisce una nozione generale di inammissibilità delle impugnazioni, ma disciplina singole ipotesi, accomunate dalla difformità dell'atto rispetto al modello legale, che non ricorre in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di alcune pagine (sempre che, ovviamente, l'originale ritualmente depositato sia completo). In questo senso, dunque, è stata accordata la preferenza a quell'orientamento che, in tali casi, ravvisa un vizio del procedimento notificatorio e non dell'atto e, conseguentemente, la possibilità di una sua sanatoria *ex tunc* mediante la rinnovazione della notificazione, posto che, diversamente, si finirebbe con l'applicare la grave sanzione dell'inammissibilità al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate dalla legge, in una situazione nella quale è certamente configurabile il potere di impugnazione.

Inoltre, in questo modo, non solo viene data prevalenza all'originale dell'atto, rispetto alla copia notificata, in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, ma vengono, altresì, ricondotte a unità le ipotesi di notifica incompleta di un atto di parte e di un provvedimento giudiziario (affermandosi pacificamente, in questo secondo caso, la sussistenza di un mero vizio di notificazione e non del provvedimento), posto che entrambe le fattispecie si basano sull'identico presupposto della discordanza tra l'originale e la copia notificata e richiedono, quindi, la soluzione di un identico problema, ossia quello di verificare se il vizio che ne deriva riguarda direttamente l'atto ovvero il relativo procedimento notificatorio.

La soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite è il risultato di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: se, infatti, l'omissione di una o più pagine dell'atto di impugnazione può ledere il diritto di difesa della controparte, laddove impedisca la piena comprensione dell'atto, è altrettanto vero che:

- da un lato, la rinnovazione della notifica (ovvero la concessione di un termine per provvedervi) non si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, coordinato con quelli del giusto processo e del diritto di difesa sanciti, rispettivamente, dagli artt. 111 e 24 Cost., implicando un allungamento contenuto della durata del singolo processo ed evitando che prevalgano interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all'esame nel merito delle impugnazioni;
- dall'altro lato, la concessione al destinatario della notificazione incompleta di un termine per difendersi e proporre eccezioni, qualora l'incompletezza abbia determinato un'oggettiva incomprendibilità delle ragioni poste a base dell'impugnazione, è senz'altro idonea ad assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio.

2. Tempestività della rinnovazione della notificazione.

Alla luce del principio affermato dalla sentenza n. 14916, assume particolare significato quanto affermato qualche giorno prima dalle medesime Sezioni Unite con la pronuncia n. 14594 del 15 luglio 2016, che si è preoccupata di individuare quale comportamento deve tenere la parte che, eseguita una notificazione, ne riscontri l'esito negativo per cause a sé non imputabili, al fine di perfezionare tempestivamente il procedimento notificatorio.

Richiamati i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, quello secondo cui, in presenza di una notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio che non si sia conclusa positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e assumere le ulteriori necessarie

informazioni, per fare in modo che la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, abbia effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, le Sezioni Unite hanno, dunque, individuato le condizioni ricorrendo le quali ciò si verifichi.

La prima condizione attiene all'iniziativa: è, cioè, il richiedente che, preso atto del mancato perfezionamento della notifica, deve attivarsi per completarla in piena autonomia, essendo da escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, sia perché ciò allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, sia perché non sarebbe nemmeno utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e, per di più, in assenza del contraddittorio con la parte interessata.

In secondo luogo, l'iniziativa per il completamento del processo notificatorio deve essere tempestiva, ossia seguire con immediatezza la notizia dell'esito negativo della notificazione e svolgersi con tempestività. In questo senso, i giudici di legittimità hanno affermato che il limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta, può fissarsi in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.; se, infatti, questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà della notifica non possa andare oltre la metà degli stessi, fatte salve circostanze eccezionali delle quali sia data una rigorosa prova.

3. Rilevabilità della nullità della notificazione.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, hanno, inoltre, precisato che l'eccezione di nullità della notificazione per vizi formali, fondata sulla violazione delle regole dettate dalla relativa normativa, non può essere accolta, sulla scorta del principio sancito dall'art. 156 c.p.c., qualora l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia nondimeno venuto a conoscenza del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo perseguito, tanto più se la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza addurre alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa (posto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione della compromissione del diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione).

La pronuncia in questione assume particolare interesse anche perché l'eccezione atteneva a una notifica eseguita mediante posta elettronica certificata: nello specifico, i giudici di legittimità hanno escluso che potesse essere ravvisata un'ipotesi di nullità per il fatto che l'atto notificato fosse stato allegato in formato .doc, anziché in formato .pdf, tanto più che non era stata denunciata alcuna difformità tra la versione recapitata con il messaggio di posta elettronica certificata e quella cartacea depositata in cancelleria, sicché non poteva dubitarsi che, con la sua consegna telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, l'atto fosse stato effettivamente conosciuto dal destinatario, con ciò escludendosi alcuna compromissione del diritto di difesa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Per il Dipartimento di Consulenza Legale e Contrattuale
Avv. Paolo Cagliari